COMUNE DI PESCATE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E USO DELLA PALESTRA COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 70 DEL 30.03.1994

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 28.07.1997

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 25.09.1997

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

La palestra di proprietà comunale ubicata in Via Giovanni XXIII è gestita dal comune di Pescate, in quanto Ente proprietario, in economia ai sensi dell'art. 15 del T.U. sull'assunzione diretta dei pubblici servizi approvato con R.D. 15/10/1925 n. 2578.

Nella amministrazione e gestione diretta dell'impianto sportivo il comune di Pescate si avvale della commissione di cui al successivo art. 3.

ARTICOLO 2

Nella gestione ed utilizzazione della palestra comunale viene riconosciuto il carattere di assoluta preminenza e priorità al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) promozione ed affermazione di una concezione dello sport, inteso non come fatto tecnico, di evasione e di agonismi, ma come occasione culturale, diritto primario del cittadino connesso ai problemi della scuola, della salute e del territorio.
b) Promozione e diffusione tra la popolazione residente della pratica degli sports di base, attraverso un' offerta di servizi sportivi in forma il più possibile generalizzato ed aperte a tutti i cittadini di ogni condizione ed età.
c) Promozione e diffusione tra la popolazione scolastica e giovanile della pratica sportiva del momento integrante dell'attività scolastica e della formazione di base.
d) Attuazione di una sistematica azione di medicina preventiva e riabilitativa in coerenza con i principi e gli obiettivi della riforma Sanitaria Nazionale (ginnastica correttiva, esercizi riabilitativi e attività motorie, ecc.).

ARTICOLO 3

L'Amministrazione Comunale di Pescate amministra e gestisce la palestra avvalendosi di una Commissione denominata Commissione di Gestione, così composta:

1. Il Sindaco o un Consigliere dallo stesso incaricato
2. Il Direttore della palestra proposto dalla Giunta Comunale
3. Tre esperti in problemi di gestione sportiva di cui due designati dalla maggioranza consiliare e uno dalla minoranza
4. Da un rappresentante del Gruppo Sportivo Pescate
5. Da un rappresentante del Centro Basket Pescate
6. Da un rappresentante della Scuola Elementare nominato dagli organi collegiali
7. Da un rappresentante della Scuola Media nominato dagli organi collegiali
8. Da un rappresentante della Biblioteca Comunale

La Commissione può avvalersi dell'eventuale consulenza di un medico esperto di medicina sportiva.
La presidenza della Commissione è affidata al Sindaco o al Consigliere incaricato.

La Commissione di Gestione nella sua prima seduta convocata dal Sindaco o Consigliere incaricato, provvederà alla nomina del Vice-Presidente con votazione a schede, e del segretario.
La carica di membro della Commissione è gratuita e tale è anche quella del Presidente e Vice-Presidente.
I membri della Commissione che non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono e sono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati eletti.

ARTICOLO 4

La commissione di Gestione ha la stessa durata del Consiglio Comunale che l'ha eletta, ma resta in carica fino alla nomina della nuova commissione da parte del Consiglio Comunale neo – eletto.
E' facoltà del Consiglio Comunale di scogliere la commissione in qualsiasi momento, per gravi motivi, con deliberazione motivata e con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune.
La Commissione è convocata e presieduta dal Presidente o, in sua vece, dal Vice-Presidente, con avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima, salvo i casi d'urgenza nei quali l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima.
Alle riunioni della Commissione possono partecipare senza diritto di voto e con funzioni meramente consultive gli Assessori Comunali.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un componente della Commissione, dalla stessa all'uopo designato.

ARTICOLO 5

Le sedute della Commissione non sono pubbliche e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti più uno.
L'ordine del giorno delle sedute è predisposto dal Presidente e deve essere comunicato al Sindaco.
Per quanto riguarda il funzionamento e le deliberazioni della Commissione si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge per il funzionamento e le deliberazioni della Giunta Municipale.
I verbali delle adunanze, redatti a cura del Segretario, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario medesimo e copia degli stessi dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 6

Spetta alla Commissione di Gestione:

a) Esprimere pareri e formulare proposta in ordine a tutti i provvedimenti concernenti l'amministrazione e la gestione della palestra comunale.
b) Elaborare e proporre all'Amministrazione Comunale gli indirizzi generali di gestione e utilizzazione dell'impianto in conformità agli obiettivi di cui al precedente articolo 2 e presentare al Consiglio Comunale entro il mese di novembre di ogni anno il programma di gestione per l'anno successivo accompagnato da una relazione finanziaria revisionale nonché da una relazione illustrativa della passata gestione da cui risulti il significato

amministrativo ed economico dei dati consecutivi. I costi sostenuti ed i risultati eseguiti per le attività svolte e per il servizio erogato.

c) Vigilare sul funzionamento della Palestra e sul costante rispetto nello svolgimento delle varie attività e nell'uso dell'impianto delle norme e delle particolari discipline vigenti emanate dalle componenti autorità.
d) Proporre all'Amministrazione Comunale tutte le misure necessarie per il regolare funzionamento dell'impianto e per la migliore conservazione dello stesso.
e) Esaminare le richieste di concessione in uso della palestra per le attività previste dal presente Regolamento, esprimendo in ordine alle stesse parere motivato circa l'accoglimento o meno e formulando proposte circa le modalità e le condizioni di concessioni.
f) Formulare pareri e proposte in ordine a periodi e agli orari di funzionamento dell'impianto e alle tariffe e canoni per la concessione e utilizzazione dello stesso.
g) Proporre modifiche ed integrazioni del presente regolamento ed esprimere parere sulle modifiche e integrazioni proposte
h) Esprimere pareri in ordine a tutte le questioni riguardanti direttamente o indirettamente l'impianto, che dovessero essere ad essa sottoposte dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO II – NORME D'USO

ARTICOLO 7

La Palestra Comunale sarà tenuta in condizioni di agibilità secondo il calendario annuale e gli orari di funzionamento stabilito dall'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di Gestione.

ARTICOLO 8

L'uso dell'impianto sarà consentito ai soggetti, siano essi singoli privati o Società concessionarie, che esibiscano al personale addetto apposito e regolare documento autorizzato rilasciato dall'Amministrazione Comunale.
I ragazzi di età inferiore agli anni dieci, salva diversa indicazione delle norme, potranno accedere all'impianto solo se accompagnati dagli insegnanti delle scuole di Pescate, da maggiorenni che ne assumeranno le responsabilità a tutti gli effetti e ne curino le attività.
L'accesso all'uso della palestra è consentito agli utenti che indossino abbigliamento adeguato alle discipline sportive.
L'utilizzo della palestra per allenamenti è consentito secondo turni ed orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di Gestione in ragione delle domande che saranno presentate. Gli atleti, che dovranno essere sempre accompagnati da una persona responsabile, potranno usufruire degli spogliatoi e del campo di gara.
I richiedenti per poter usare delle attrezzature della palestra per le sedute di allenamento e per le gare e manifestazioni, dovranno versare la quota indicata nell'apposito tariffari stabilito dall'Amministrazione Comunale.
Eventuali discorsi di ginnastica correttiva, preatletica o specialistica per bambini o giovani di ambo i sessi che fossero indetti ed organizzati per iniziativa di scuole, enti o società sportive potranno essere ospitati nella palestra, purchè non interferiscano con altre attività già preordinate ed autorizzate.

ARTICOLO 9

Nella palestra è vietato:

a) introdurre bottiglie, recipienti o comunque oggetti, materiali ed attrezzi di qualsiasi genere;
b) effettuare giochi violenti e pericolosi;
c) effettuare il gioco del calcio;
d) sporcare o rovinare in qualsiasi modo il campo di gara, le attrezzature e i servizi;
e) introdurre animali anche se a guinzaglio;

ARTICOLO 10

Gli utenti che provocassero danni alle attrezzature o impianti, anche involontariamente, saranno tenuti al relativo risarcimento.
L'Amministrazione Comunale non risponde degli oggetti e dei valori smarriti o lasciati negli armadietti, nelle cabine o negli spogliatoi.
Gli oggetti ed il denaro rinvenuti saranno trattenuti per tre giorni a disposizione di chi potrà dimostrare di essere il legittimo proprietario dopodichè verranno consegnati all'Ufficio economato del Comune.
L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per qualsiasi incidente o infortuno che potesse accadere agli utenti all'interno dell'impianto, ferma restando la responsabilità del Comune a norma dell'art. 2053 del Codice Civile (rovina di edificio).
Per causa di forza maggiore (quali questi tecnici di una certa gravità, impianti in avaria ecc.) l'impianto potrà, senza preavviso, essere fatto parzialmente o totalmente sgomberare, senza che per questo nulla sia dovuto all'utenza.
Le riprese radiotelevisive dell'impianto e delle manifestazioni che vi si svolgono dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
Gli utenti potranno indirizzare ogni loro eventuale reclamo in ordine al funzionamento dell'impianto all'Amministrazione Comunale in forma scritta e debitamente sottoscritta.

ARTICOLO 11

Le infrazioni alle norme del presente titolo sono soggette alle sanzioni di cui agli artt. 106 e 110 del T.U.L.C.P. 3/3/ 1934 n. 383 e successive modificazioni.
Il contravventore è tenuto a declinare le proprie generalità a richiesta del personale di vigilanza e potra essere allontanato dall'impianto senza diritto al rimborso di quanto versato per essere ammesso.

TITOLO III – REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA COMUNALE

ARTICOLO 12

La Palestra Comunale può essere concessa in uso dal Comune di Pescate a Società, Enti, Associazioni e a privati che ne facciano richiesta per utilizzazioni nell'ambito degli scopi e delle finalità di cui al presente articolo 2 e che risultino ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, compatibili con le attrezzature e le destinazioni dell'impianto.
Coloro che intendono ottenere la concessione in uso dell'impianto dovranno presentare al Comune apposita istanza da redigersi su apposito modulo che verrà fornito dall' Amministrazione Comunale contenente i dati necessari all' identificazione del soggetto richiedente e all'individuazione degli scopi e delle modalità della utilizzazione richiesta.
L'istanza di con cessione deve prevenire all'Amministrazione Comunale almeno trenta giorni prima della prevista data di utilizzazione dell'impianto.

Nell'assegnazione degli orari d'uso della palestra, sarà data la precedenza alle Associazioni Sportive Pescatesi.

ARTICOLO 13

Il concessionario è tenuto a versare i canoni di concessione secondo le quote indicate dall'apposito tariffario da stabilirsi dall'Amministrazione Comunale.
Il versamento nelle casse comunali del canone e delle altre eventuali spese dovute dovrà avvenire entro e non oltre il termine che sarà stabilito dall'Amministrazione Comunale nell'atto di concessione.
Per le manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale e di particolare valore ed interesse per il paese l'Amministrazione Comunale potrà ridurre in misura discrezionale il canone di concessione.
Il mancato pagamento dei canoni comporta l'esclusione dall'uso degli impianti fatte salve le normali azioni per il recupero del credito da parte dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 14

L'orario di utilizzo degli impianti è quello indicato dalla convenzione e deve essere scrupolosamente rispettato.
Quando l'Amministrazione Comunale ha concesso l'effettuazioni di manifestazioni con ingresso di pubblico a pagamento, dovrà essere provveduto a cura del concessionario al servizio di vendita dei biglietti, al controllo degli interessi e del pubblico e tale servizio continuerà fino al completo sgombero dell'impianto da parte di tutti gli spettatori. Il Comune si riserva ogni più ampio controllo dei servizi di vendita e di controllo, nonché degli incassi, attraverso il proprio personale o la Commissione di Gestione. Il concessionario a tal fine consentirà l'accesso al personale di controllo.

I concessionari dell'impianto possono impiegare le attrezzature in luogo esistenti, quando ne facciano richiesta, previo pagamento del canone per l'uso e per la preparazione ed il ripristino del campo di gara. Nel caso che le attrezzature vengano fornite dall'utente, oltre alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, questi dovrà provvedere anche all'approntamento del campo di gara e al ripristino dello stesso nei termini indicati.
Nel caso venissero richieste attrezzature e sistemazioni particolari che comportassero una maggiorazione di spesa, queste dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale e saranno a carico degli organizzatori e se eseguite dal Comune dovranno essere liquidate a presentazione del relativo conteggio.

ARTICOLO 15

La concessione degli impianti per manifestazioni sportive e non, è subordinata all'obbligo da parte del richiedente oltre al pagamento dei canoni anche al versamento di un deposito cauzionale nella misura che verrà di volta in volta determinata dall'Amministrazione Comunale con lo stesso atto di concessione sentita la Commissione di Gestione.

Il versamento del deposito cauzionale rappresenta la condizione principale assieme ai termini di presentazione della domanda, per la concessione definitiva e deve essere effettuata nel termine prefissato dal Comune pena il decadimento automatico della stessa. All'atto delle liquidazioni dei canoni e delle spese previste, il Comune provvederà ad emettere atto liberatorio della cauzione. Il concessionario che ha regolarizzato la cauzione, in caso di successivo impedimento ad effettuare per qualsiasi motivo la manifestazione, dovrà far prevenire all'Amministrazione Comunale la propria rinuncia entro otto giorni dalla data fissata per la stessa, in caso contrario perderà il diritto alla restituzione della cauzione.

ARTICOLO 16

Per la ripresa di manifestazioni con mezzi radiotelevisivi o radiofonici l'organizzatore deve richiedere ed ottenere dall'Amministrazione Comunale apposita autorizzazione. Qualora tra l'organizzatore e l'ente radiotelevisivo vi fosse accordo economico all'Amministrazione Comunale spetterà una percentuale come da apposito tariffario da stabilirsi dalla Amministrazione stessa, sentita la proposta della Commissione di gestione.

ARTICOLO 17

Sono a carico dell'organizzatore della manifestazione l'apposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto all'ingresso quanto alle biglietterie, il pagamento del personale addetto alle casse e agli interessi, la sorveglianza degli spogliatoi e dei servizi igienici, il controllo dei posti per il pubblico, il servizio dei vigili del fuoco, l'istallazione di eventuali altoparlanti oltre a quelli esistenti, tutte le attrezzature supplementari che le manifestazioni possono richiedere.
Tutto ciò che verrà istallato provvisoriamente negli impianti per lo svolgimento delle manifestazioni non dovrà essere fissato o assicurato a muri, pilastri e soffitti e dovrà essere sgomberato nei termini preventivamente concordati.

Ottenuta la concessione all'uso, il concessionario è tenuto ad attuare quanto prescritto dalle autorità di Pubblica Sicurezza, dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalla S.I.A.E., e dovrà inoltre provvedere ad adeguato servizio medico secondo le norme vigenti.
Resta inteso che l'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata per intero e senza eccezioni o riserve da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, nessuno escluso ed eccettuato che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza ed in dipendenza della concessione, ferma restando la responsabilità del Comune, a norma dell'art. 2053 del Codice Civile.
Il concessionario si impegna ad usare gli impianti con tutte le necessarie cautele onde evitare danni; per qualsiasi danno arrecato agli impianti e alle attrezzature da parte degli atleti o del pubblico presente alla manifestazione o agli allenamenti; l'onere del relativo ripristino o della sostituzione di quanto risulta danneggiato sarà a carico del concessionario. Parimenti sono a carico del suddetto organizzatore danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l'uso degli impianti.

ARTICOLO 18

Le concessioni riguardanti il servizio bar e pubblicità sono riservate all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 19

L'inosservanza delle norme del presente regolamento o il cattivo e difforme uso della concessione, comportano l'esclusione degli inadempienti da ogni ulteriore uso degli impianti sportivi, fatte salve le normali azioni del Comune per eventuale recupero del credito o dei danni.
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare la concessione senza che i concessionari abbiano a pretendere altro che il rimborso del canone già versato per il periodo non usufruito, per i seguenti motivi:

a) Cause di forza maggiore (guasti, riparazioni; ecc.)
b) Interessi o necessità di carattere preminente.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 20

Fino a quando il Consiglio Comunale non avrà provveduto alla nomina della Commissione di gestione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, le relative funzioni saranno svolte dalla Giunta Comunale cui compete la fissazione in via provvisoria del tariffario e canone di utenza.

ARTICOLO 21

Le disposizioni di cui al titolo II del presente Regolamento dovranno essere affisse all'ingresso dell'impianto per opportuna conoscenza e osservanza.
Il personale all'uopo autorizzato potrà disporre l'allontanamento degli inadempienti e richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

ARTICOLO 22

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.